

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. - Pubblicazione di annuncio relativo a: concessione di derivazione d'acqua sotterranea in Comune di Robassomero, in misura di litri/s massimi 1,5 e medi 0,079 ad uso produzione beni e servizi direttamente connessi con il processo produttivo e uso civile, assentita alla Società PICCO & MARTINI S.r.l..

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 259 del 30/01/2020; Codice Univoco: TO-P-10833.

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Società PICCO & MARTINI S.r.l. con sede legale a Torino Via Principe Tommaso n. 36, Partita IVA 07420230018 la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo profondo 51 metri in falda superficiale, in Comune di Robassomero località Via Teofilo Casale n. 1 - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 14 Particella 143 - in misura di litri/s massimi 1,5 e medi 0,079 per complessivi metri cubi annui 2.490 di cui ad uso produzione beni e servizi direttamente connessi con il processo produttivo metri cubi annui 1.980 (litri/s medi 0,063) ed ad uso civile metri cubi annui 510 (litri/s medi 0,016), da utilizzarsi dal 01/01 al 31/12 di ogni anno;
 2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
 3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
 4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
 5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
 6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
 7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.
- (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 17/02/2020

"(... omissis ...)